



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



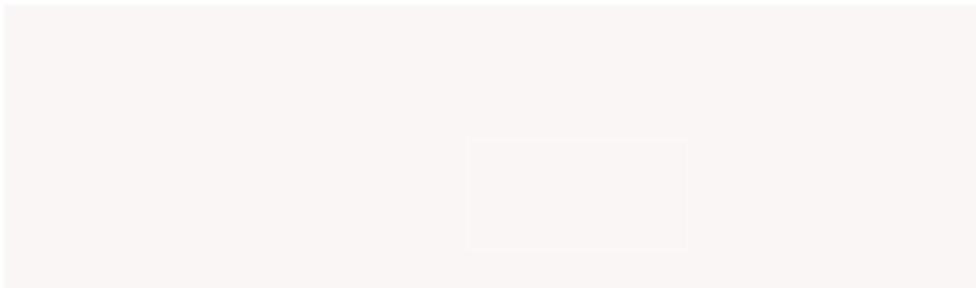
GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

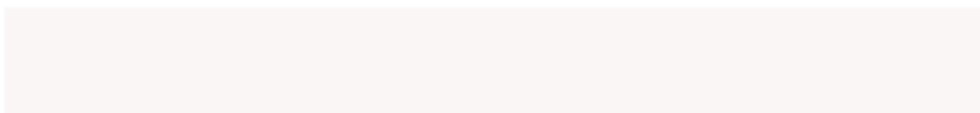
Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 61 del Ruolo Generale
dell'anno 2024

TRA



RICORRENTE

CONTRO



OGGETTO: ANNULLAMENTO

del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 del 29 marzo 2023, “Determinazione del compenso unitario per l’energia idroelettrica non ritirata per l’anno 2023”; delle deliberazioni della Giunta provinciale del 20 marzo 2023 e n. 2769 del 28 luglio 2008; della nota dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dd. 6.4.2023; di ogni altro atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche non conosciuto.

Visto il ricorso in riassunzione con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 22 ottobre 2025, il cons. Cecilia Altavista;

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Il Comune di Tubre è titolare di una “media” concessione idroelettrica nella



Provincia di Bolzano, in base a decreto assessorile del 9 marzo 2021, con cui è subentrata in una precedente concessione rilasciata alla società Rambach nel 2019. Con ricorso notificato il 5 luglio 2023 ha impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 del 29 marzo 2023, che ha determinato il compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023; la deliberazione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023, con cui è stato stabilito di continuare per il 2023 a richiedere il pagamento monetario dell'energia non ritirata (in attesa della realizzazione di un sistema di distribuzione dell'energia fornita gratuitamente alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di autonomia); la delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, espressamente richiamata nel decreto n. 5349 del 2023, con cui era stato indicato il prezzo dell'energia non ritirata pari "alla media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 30.1 dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 5/04 del 30.01.2004 per i mesi da gennaio a giugno 2007 e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1 della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas (AEEG) n. 156/07 del 27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007", rinviando al Presidente della giunta regionale l'applicazione di tali criteri per la somma dovuta annualmente dai concessionari. Ha altresì impugnato la nota del 6 aprile 2023 dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche con cui è stato richiesto il pagamento per il 1° semestre 2023.

In via preliminare ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai



sensi dell'art. 37 del codice del processo amministrativo rilevando che né il decreto del Presidente né le richieste di pagamento indicavano i termini e l'autorità a cui ricorrere e che comunque sussisteva incertezza anche in ordine al giudice munito di giurisdizione sulla controversia, considerata la possibile natura di diritto soggettivo e il mutamento giurisprudenziale del TRGA di Bolzano, che, in passato in analoghe controversie, aveva trattenuto la giurisdizione (sentenza del TRGA di Bolzano n. 391/2008, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2531/2014), mentre di recente aveva indicato la giurisdizione del TSAP (sentenze n. 382-388 del 13 dicembre 2023).

Ha quindi ricostruito il quadro normativo relativo alla fornitura di energia gratuita nella Provincia di Bolzano e formulato varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, con un primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 13 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 670/1972, come modificato dall'art. 1 comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della L.P. 16 agosto 2022, n. 10, per violazione dell'art. 13 dello Statuto, nella parte in cui estende gli obblighi dei concessionari di grandi derivazioni anche a quelli medi.

Con il secondo e il terzo motivo ha sostenuto la violazione dell'art. 13 dello Statuto di autonomia e della legge provinciale 18/1972, l'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione del prezzo dell'energia gratuita non ritirata, contestando i criteri applicati in base alla delibera n. 2769 del 2008 e la loro applicazione successivamente alla modifica dello Statuto del 2017.



Con il quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, l'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità degli oneri di concessione e del principio di sicurezza della pianificazione e degli investimenti, sostenendo che il pagamento dell'energia non ritirata, nella misura determinata dalla Provincia, costituirebbe un onere ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge, che comunque non sarebbe proporzionato all'utilità tratta dal concessionario. Ha richiamato la giurisprudenza relativa alla illegittimità di oneri posti per la realizzazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili, la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 23 luglio 2023, per cui la disciplina statale della fornitura gratuita costituisce normativa di principio; ha dedotto che le clausole dei disciplinari, che prevedono diversi (e maggiori) compensi dovrebbero essere considerate nulle ex. art. 1418 co. 1 c.c., per contrarietà a norme imperative e che comunque il criterio di calcolo adottato nel 2008, oltre che transitorio, comporterebbe il pagamento di una somma eccessiva, come risulterebbe dalla relazione dl 25 ottobre 2017 del Direttore del competente dipartimento della Provincia.

A conferma della propria ricostruzione del quadro normativo, per cui le medie concessioni non sarebbero soggette all'obbligo di fornitura di energia gratuita, ha richiamato la legge provinciale n. 20 del 16 agosto 2023, che avrebbe previsto il ritiro della energia gratuita solo per i grandi concessionari con indicazione di un nuovo criterio dal 1° gennaio 2024, confermando per il 2023 l'applicazione del criterio di cui alla legge provinciale n. 18 del 1972.

Con la sentenza n. 21 del 25 gennaio 2024 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in



favore del TSAP, richiamando l'orientamento giurisprudenziale, anche del Consiglio di Stato, che ha indicato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Pertanto, il giudizio è stato riassunto a questo Tribunale Superiore con atto notificato il 12 marzo 2024.

È stata presentata istanza di tutela cautelare rinunciata all'udienza istruttoria del 22 maggio 2024.

Si è costituita la Provincia di Bolzano che, in primo luogo, ha eccepito la tardività del ricorso, opponendosi alla richiesta di remissione in termini. Ha dedotto che è intervenuta anche l'acquiescenza dal momento che il Comune non solo non ha mai contestato l'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata e la sua misura determinata con il medesimo criterio dal 2008, ma anche sempre pagato fino al 2022. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ricostruendo diversamente il quadro normativo di riferimento, che comporta nella Provincia di Bolzano l'obbligo di cessione dell'energia gratuita anche per le medie concessioni; ha sostenuto la legittimità del riferimento al criterio di calcolo stabilito nel 2008, che comunque si riferisce al prezzo dell'energia, per cui l'aumento della somma richiesta è dovuto all'aumento di tale prezzo sul mercato avvenuto nel 2022, ma di cui comunque i concessionari hanno beneficiato vendendo l'energia sul mercato; ha dedotto che il disciplinare di concessione prevede espressamente il pagamento dell'energia non ritirata secondo i criteri determinati dalla Provincia.

Davanti al giudice delegato le parti hanno presentato le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa.



La parte ricorrente ha presentato memoria insistendo per le proprie tesi difensive, esplicitando la domanda di nullità delle clausole convenzionali.

All'udienza del 22 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere esaminata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla parte ricorrente.

Il ricorso è infatti tardivo, essendo stato proposto con atto notificato il 5 luglio 2023 avverso il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 del 29 marzo 2023, che ha determinato il compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023; la deliberazione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023, con cui è stato stabilito di continuare per il 2023 a richiedere il pagamento monetario dell'energia non ritirata, in attesa della realizzazione di un sistema di distribuzione dell'energia fornita gratuitamente alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di autonomia. Tali atti sono stati conosciuti dal Comune di Tubre, oltre che con la loro pubblicazione, almeno a seguito della richiesta di pagamento del 30 marzo, poi rettificata con quella del 6 aprile 2023, né il Comune ha provato ma neppure dedotto di non avere avuto conoscenza di tali atti prima del 5 maggio 2023 (sessanta giorni prima dalla notificazione del ricorso al TRGA avvenuta il 5 luglio 2023).

In particolare, nella delibera del 20 marzo 2023 si fa già espresso riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia e all'aumento del controvalore complessivo dell'energia non ritirata.

Quanto alla delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, che ha fissato i criteri per il calcolo del prezzo dell'energia gratuita non ritirata



dalla Provincia, attribuendo la competenza alla determinazione delle somme in base a tali criteri al Presidente della Giunta provinciale, anche a ritenere che fosse impugnabile per una illegittimità sopravvenuta, a seguito della modifica dello Statuto di autonomia con la legge n. 205 del 2017, si tratterebbe comunque di profili di illegittimità conosciuti e conoscibili almeno dal 2017 e non contestati fino al luglio 2023, avendo il Comune provveduto a pagare l'energia non ritirata secondo il criterio stabilito nel 2008 per tutti gli anni fino al 2022.

Venendo alla istanza di rimessione in termini, ritiene il Collegio che non possa essere accolta.

Ai sensi dell'art. 37 del codice del processo amministrativo, applicabile nel presente giudizio in base al richiamo di cui all'art. 208 del r.d. 1775 del 1933, *“il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto”*.

La giurisprudenza ha ritenuto con riguardo all'indicazione dell'art. 3 ultimo comma della legge n. 241 del 1990, che richiede l'indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere, che la mancanza di tali indicazioni non comporti un vizio del provvedimento amministrativo ma possa comportare la rimessione in termini, qualora sussistano le condizioni per individuare l'errore scusabile (Cons. Stato, Sez. VII, 3 novembre 2022, n. 9608; Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3710).

Anche in tal caso, la rimessione in termini costituisce però uno strumento eccezionale, di stretta interpretazione, che, con riguardo all'incertezza delle questioni di diritto, va limitato all'oscurità del quadro normativo, alle



oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, per cui vi siano oggettive ragioni di incertezza in ordine alla durata del termine che la parte ha mancato di rispettare (Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2023, n. 7451; Sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6436; Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 814; Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334).

In primo luogo, nel caso di specie alcuna rilevanza può avere la mancata indicazione del termine e dell'Autorità a cui ricorrere, essendo impugnati atti generali, che si presumono conosciuti con la loro pubblicazione.

In ogni caso, esclusa la sussistenza di impedimenti di fatto, rispetto all'incertezza su questioni in diritto, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto l'errore scusabile in relazione alla natura di operatore del settore idroelettrico, che era a conoscenza degli obblighi di fornitura della energia gratuita sia posti dalla legge che dal disciplinare di concessione del 2019; inoltre, trattandosi di ente pubblico territoriale doveva essere a conoscenza del quadro normativo di riferimento.

Né può giovare ad integrare un errore scusabile la incertezza circa il giudice munito di giurisdizione che, se fosse stato il Tribunale amministrativo (secondo la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente facendo riferimento alle sentenze TRGA n. 391/ 2008 e Cons Stato 253/2014) avrebbe comportato comunque il rispetto del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti, mentre la giurisdizione del giudice ordinario poteva essere al limite predicabile per le richieste di pagamento ma non certo per le censure mosse alla scelta, operata con la delibera del 20 marzo 2023 e attuata con il Decreto del 29 marzo 2023, di richiedere il pagamento dell'energia



gratuita, continuando quindi ad applicare i criteri stabiliti nel 2008, solo a luglio 2023 contestati dalla parte ricorrente.

Pertanto, nel caso di specie, anche la possibilità di riconoscere l'errore scusabile non farebbe venire meno il profilo di inammissibilità derivante dal comportamento inequivoco del Comune, che, rispetto alla delibera del 2008, non ha mai contestato i criteri indicati in tale delibera divenuti illegittimi almeno dal 2017- secondo la ricostruzione della parte ricorrente - continuando ad adempiere all'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata fino al 2022, con conseguente acquiescenza.

Neppure può essere esaminata la domanda di annullamento delle clausole convenzionali formulata solo nella memoria conclusionale, mentre nel ricorso è indicata solo genericamente e neppure riportata nelle conclusioni.

Il ricorso, dunque, non può che essere dichiarato inammissibile.

In considerazione della particolarità e complessità delle questioni sostanziali controverse le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

